



AREA METROPOLITANA TORINO-CANAVESE

Via Madama Cristina, 50
10125 – Torino
Tel. 0116520201
Fax 011652056

Torino, 5 Ottobre 2023

Verbale Direttivo

Il Direttivo della Fisascat Cisl AM Torino Canavese, riunito in data odierna, presso Hotel HOLIDAY INN TURIN a Torino, verificato il numero legale, ha votato le proposte di modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto Fisascat Cisl AM Torino Canavese.


Di seguito l'esito delle votazioni

PRESENTI 44
FAVOREVOLI 44
CONTRARI /
ASTENUTI /

Il presidente del Direttivo

Cristiano Montagnini


La Segretaria Generale

Olga Longo


Regolamento di attuazione dello Statuto Fisascat Area Metropolitana Torino - Canavese

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

CAPITOLO I

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla FISASCAT - CISL Area Metropolitana Torino – Canavese, (in seguito denominata A.M. Torino – Canavese), deve essere sottoscritta dall' interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante iscritto che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante iscritto, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale di categoria che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività. In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Laddove gli stessi dovessero continuare a svolgere una attività produttiva si iscrivono nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza. I lavoratori dipendenti della FISASCAT, A.M. Torino Canavese , i collaboratori a tempo pieno (in distacco ai sensi della legge 300, in permesso retribuito), debbono iscriversi alla Federazione Territoriale di riferimento.

Articolo 3

L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. All'iscritta/o sarà consegnata la tessera card dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Fisascat, gli iscritti espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

Gli iscritti espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO II LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI

Articolo 5

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria Confederale, di componente delle Segreterie delle Federazioni Nazionali di categoria, di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto delle USR-USI, di componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori, di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto di UST, di componente di Segreteria di UST, di componente delle Segreterie delle Federazioni Nazionali di Categoria e di 1a affiliazione.

Le Federazioni Nazionali di categoria nei rispettivi regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

E' ammessa per le peculiari caratteristiche del settore la compatibilità tra le cariche di Segreteria ai diversi livelli degli organismi della FISASCAT Territoriali e Regionali.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme

sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 7 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Organizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale.

Sono enti collaterali alla FISASCAT, quelli promossi dalla stessa organizzazione ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla Federazione. Sono associazioni collaterali quelle le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della FISASCAT, e le associazioni formalmente promosse dalla Federazione nella fase costituente, anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. di categoria e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le associazioni con le quali la Fisascat ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale.

Sono società collaterali alla FISASCAT le società di capitali le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Federazione finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Articolo 7

Sono incompatibili:

- a) incarichi di Segretaria/o Generale e Segretaria/o Generale Aggiunto con gli incarichi in organismi esecutivi o direttivi (Consigli di Amministrazione, Comitati di Controllo, ecc.) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla Organizzazione e di enti o società anche se collaterali alla organizzazione e di enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale
- b) gli incarichi di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente (presidente, vicepresidente, amministratore delegato, ecc.) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla Organizzazione, o di enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale.

Sono inoltre incompatibili:

- c) gli incarichi di Segreteria a tutti i livelli con incarichi manageriali o di componente dei consigli di amministrazione comunque denominati o dei collegi dei sindaci di enti, società o associazioni, comprese le società cooperative, non collaterali alla Organizzazione, che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o iscritti lavoratori o collaboratori comunque denominati. A tale norma è possibile derogare nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

d) Sono compatibili gli incarichi di Segretario/o Generale, Segretario/o Aggiunto e di componente di segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in Enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale.

Articolo 8

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola, con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva pena la decadenza da quest'ultima.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale deve esercitare l'opzione con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalle elezioni, pena la decadenza dalla carica stessa.

Il candidato alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) dell'articolo 6 del regolamento nazionale decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Gli iscritti dimissionari o decaduti ai sensi del citato art. 6 comma b su citato -, possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b) nazionali dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore.

Articolo 9

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria Per le/i segretari Generali e Aggiunti della Federazione Territoriale, nonché per i componenti di segreteria il periodo massimo è di tre mandati. (12 anni)

- La /il dirigente sindacale, a qualsiasi livello di federazione e confederale non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi, il limite di cinque mandati deve intendersi anche per le/i dirigenti che cumulano incarichi di segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una federazione pluricomposta.
- In riferimento al comma precedente la/il dirigente che ha ricoperto il ruolo di segretario/o generale non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.
- Analogamente ai fini dell'applicazione dell'art. 13 dello Statuto Fisascat A.M Torino Canavese, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei sindaci è di tre mandati(12 anni)

Articolo 9 bis

Le decadenze, nei casi contemplati nello Statuto della FISASCAT Nazionale e nell'articolo 7 e 8 del presente Regolamento, operano automaticamente e l'iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalla Segreteria di Federazione Territoriale entro il termine di 30 gg. dall'accertamento della decadenza.

CAPITOLO III

LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI FISASCAT

Articolo 10

I rappresentanti sindacali di Enti e Commissioni, designati dalla FISASCAT Area Metropolitana Torino Canavese, sono tenuti a relazionare periodicamente alla Segreteria circa l'attività svolta coerentemente con gli interessi dei lavoratori e gli indirizzi dell'Organizzazione.

Il mancato adempimento di dette norme di comportamento viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo per i provvedimenti conseguenti ivi compresa l'eventuale revoca del mandato. In assenza dell'Esecutivo gli eventuali provvedimenti vengono assunti dalla Segreteria

Le nomine avverranno avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Articolo 11

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate da apposite norme fissate dal regolamento economico della FISASCAT - Torino e dove non previsto dal regolamento UST di Torino.

PARTE II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI.

CAPITOLO IV

VALIDITA DELLE SEDUTE VOTAZIONI

Articolo 12

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 13

Le votazioni per le lezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.

Articolo 14

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono i candidati/e.

La/Il Segretario/o Generale e i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni del Direttivo Territoriale con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretario/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

La composizione della segreteria sarà la seguente:

n.3 componenti compresi la/il segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla segreteria su specifici progetti.

Articolo 15

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla Fisascat; a parità di iscrizione alla Fisascat, il più anziano di età.

CAPITOLO V

DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI

Articolo 16

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamenti, vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni che possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive. Le dimissioni della/del Segretario/o

Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Articolo 17

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, per le particolari materie in discussione. I singoli componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 18

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto, anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione. I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VII IL COORDINAMENTO

Articolo 19

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organismi di cui all'articolo 20 dello Statuto della FISASCAT nazionale, devono invitare gli organismi di categoria competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.

In caso di inadempienza la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse senza l'obbligo di adottare delibere.

Le Federazioni Territoriali sono tenute ad informare la Federazione Nazionale delle riunioni dei loro organismi direttivi inviando copia della convocazione.

CAPITOLO VIII COLLEGIO PROBIVIRI

Articolo 20

Nelle ipotesi previste dall'art.19 dello Statuto della Fisascat Nazionale, la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto. Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'art. 19 dello statuto nazionale, il competente collegio dei probiviri della federazione di prima affiliazione per l'inizio dell'azione disciplinare. In tale ipotesi il presidente del collegio comunica senza ritardo alla segreteria competente l'inizio del procedimento.

PARTE III GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE CAPITOLO IX IL CONGRESSO TERRITORIALE

Articolo 21

Il Comitato Direttivo, contestualmente alla convocazione del Congresso Territoriale, emana il regolamento del Congresso, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Comitato Direttivo pari al trenta per cento.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali della federazione territoriale dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale.

I regolamenti prevederanno, altresì, un'adequata percentuale di presenza di delegati, giovani under 35, delegati immigrati.

CAPITOLO X IL COMITATO DIRETTIVO

Articolo -22

Il Comitato Direttivo è composto:

- a. Da 60 componenti eletti in sede di Congresso Territoriale.
- b. Per quanto riguarda il punto a), va garantita un' equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente art. 21. Nella composizione delle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 30% degli eletti.

Nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Congresso, subentra colui/e che ha riportato il maggior numero di suffragi dopo l'ultimo eletto.

Articolo 23

La Coordinatrice Femminile Territoriale entra a far parte di diritto del Comitato Direttivo se non eletta

Qualora un componente di diritto del Comitato Direttivo, di cui al punto a) e b) e la responsabile del Coordinamento Territoriale Femminile, venga eletta componente la Segreteria Territoriale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Comitato Direttivo stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretaria/o Territoriale

Articolo 24

Il Comitato Direttivo è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni da tale chiusura, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 25

La convocazione ordinaria del Comitato Direttivo prevista dallo Statuto e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza. La Convocazione deve avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o Pec.

Articolo 26

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della

Segreteria Territoriale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione.

Articolo 27

La Segreteria Territoriale A.M. Torino Canavese, può nel corso dei lavori del Comitato Direttivo svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Comitato Direttivo, chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo.

La Segreteria Territoriale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 28

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Comitato Direttivo deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione del Comitato Direttivo da effettuarsi entro 15 giorni in cui è avanzata la richiesta. Alla convocazione provvede il/la Segretario/a Generale della Federazione Territoriale, improrogabilmente entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta pena la decadenza dalla carica sindacale.

Articolo 29

Il Direttivo può costituire commissioni per trattare una o più materie specifiche e, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Direttivo. La Segreteria, propone al Direttivo, che le nomina al suo interno, le Commissioni prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Direttivo, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Comitato Direttivo su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Comitato Direttivo.

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Direttivo sarà convocato una volta l'anno per trattare i temi internazionali.

Articolo 30

Sulle materie di propria competenza per le quali il Direttivo ha delegato potestà

decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Direttivo.

Articolo 31

Il Direttivo, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione dei componenti vacanti.

CAPITOLO XI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI

Articolo 32

La segreteria territoriale è composta da 3 componenti, eletti dal Comitato Direttivo. Rimando agli art. 14 e 15 del presente regolamento.

Le previsioni di cui al presente articolo dovranno avere integrale applicazione ed attuazione in concomitanza con la rielezione della Segreteria stessa e comunque ogni qualvolta si determinino condizioni tali da consentirne l'applicabilità.

CAPITOLO XII POTERI E FUNZIONI DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE

Articolo 33

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi territoriali fissati dallo Statuto Confederale e, se non in contrasto, dagli statuti delle Federazioni Nazionali e delle Unioni Regionali, alla Federazione Territoriale compete la funzione propria di cui all'articolo successivo.

Articolo 34

Compete alla Federazione Territoriale:

- a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali (SAS,RSA,RLS)
- e) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU RSAe dei delegati alla sicurezza d' impresa (RLS e RLST)
- d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f) la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione Territoriale nonché il sostegno alle SAS,RSA,RSU,RLS e RLST, alle TAS ai Collettivi, ai Presidi in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

PARTE IV

PATRIMONIO e BILANCIO

CAPITOLO XIII

IL PATRIMONIO

Articolo 35

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio della Federazione e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale l' "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli Enti delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti collaterali alla Cisl.

Di tali beni la Federazione disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie; procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione .

Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statuari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono. Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, è responsabile il Segretario Generale della categoria consegnatari dei beni medesimi.

Costui dovrà altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 36

Le organizzazioni nazionali e territoriali di categoria rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statuari, dai rappresentanti legali delle medesime, succedutesi nel tempo, sempre che le stesse non conseguano da comportamenti dolosi o colposi.

I rappresentanti legali delle Federazioni territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle organizzazioni territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate. Il rappresentante della Federazione Territoriale è sollevato dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che con l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi a tal fine le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a coperture dei rischi professionali derivanti dalla carica elettiva.

Le Federazioni Territoriali attraverso il proprio titolare del trattamento dei dati personali responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecnico organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 2016/679 e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la difesa dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento. Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 81/2008 (Testo sulla salute e Sicurezza sul lavoro) (sicurezza) e successive modifiche.

CAPITOLO XIV

I BILANCI

Articolo 37

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta dalla Federazione Territoriale in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla confederazione, nonché alle norme da questa diramate. Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei dirigenti e operatori con riferimento al regolamento economico. I bilanci approvati dai competenti organismi delle strutture dovranno essere inviati, entro il primo trimestre di ogni anno alla Federazione Nazionale e Regionale e UST.

Articolo 38

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento di attuazione, allo Statuto della Fisascat Nazionale.

Indice

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FISASCAT CISL

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

Capitolo I

Iscrizione e tesseramento

Capitolo II

Le incompatibilità funzionali

Capitolo III

La designazione dei rappresentanti Fisascat

PARTE II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

Capitolo IV

Validità delle sedute e votazioni

Capitolo V

Dimissioni dagli organismi

Capitolo VI

Modalità di svolgimento delle riunioni

Capitolo VII

Il coordinamento

Capitolo VIII

Il Collegio dei Proviviri

PARTE III

GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE TERRITORIALE

Capitolo IX

Il Congresso Territoriale

Capitolo X

Il Comitato Direttivo

Capitolo XI

Composizione degli organismi

Capitolo XII

Poteri e funzioni della Federazione Territoriale

PARTE IV PATRIMONIO, BILANCI

Capitolo XIII

Il Patrimonio

Capitolo XIV

IL Bilancio